

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 669)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1972 (V. Stampato n. 840)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

col Ministro del tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SCALFARO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1972*

**Concessione di un contributo straordinario dello Stato
alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini
nel centenario della morte**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 1972, per celebrare Giuseppe Mazzini nel centenario della morte, provvede a preparare, coordinare ed attuare le opportune iniziative celebrative, culturali ed educative.

Il Comitato delibera le spese necessarie allo scopo e può concedere contributi ad enti per l'organizzazione di manifestazioni da esso approvate.

Il Presidente rappresenta il Comitato a tutti gli effetti e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo, che può delegare ad un membro del Comitato.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Il contributo sarà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente postale intestato al predetto Comitato.

I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti dal Presidente o, per sua delega, da un membro del Comitato.

Al termine della gestione, gli interessi maturati e l'eventuale disponibilità residua sul cennato conto corrente, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

Art. 3.

Il Comitato è autorizzato ad integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso enti pubblici o privati.

Art. 4.

Le manifestazioni celebrative si concluderanno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Il Presidente, ovvero il membro delegato, presenterà il rendiconto della gestione, corredato della relativa documentazione, da sottoporre, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, al ri-

scontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Art. 5.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Il Comitato potrà inoltre avvalersi del patrocinio della Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.